



REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO UNICAM

(emanato con Decreto Rettorale n. 299/2022 n. prot. 59683 del 30 agosto 2022)

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono attuazione delle norme dettate dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i, e perseguono le finalità indicate dall’art. 1 dello stesso decreto, con riferimento e tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle strutture organizzative in cui si articola Unicam, delle figure professionali che vi operano e delle attività da esse svolte, nonché in considerazione delle particolari esigenze dell’Ateneo in quanto Istituto di istruzione universitaria.

Il Regolamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro indica l’assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità dei soggetti che sono coinvolti a vario titolo nella gestione della salute e sicurezza in Unicam.

Art. 1

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro (DL)

1. Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante dell’Ateneo, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08.
2. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, ha gli obblighi non delegabili di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08, ossia la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del decreto stesso e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Al DL competono tutti gli obblighi, così come indicati dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 81/08, in particolare:
 - provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con Enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Dirigente e al Responsabile delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio;
 - elabora il documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - nomina il medico competente e il medico autorizzato per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge;
 - nomina l’Esperto di Radioprotezione e il consulente ADR, attribuendo loro i compiti specifici;



- designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza in qualità di addetti antincendio e addetti primo soccorso;
 - fornisce ai lavoratori necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, attraverso fondi o dell'Amministrazione o delle Scuole di Ateneo o dei Gruppi di ricerca, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente;
 - individua il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 81/08;
 - invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e secondo quanto previsto dal protocollo sanitario redatto dal medico competente e/o autorizzato;
 - adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81/08 e convoca la riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/08;
 - provvede allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate;
 - frequenta l'apposito corso di formazione.
4. Il Rettore si avvale della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione e dell'RSPP, del Medico competente ed autorizzato, dell'Esperto di Radioprotezione, del Consulente ADR e degli Uffici preposti competenti.

Art. 2

I Dirigenti

1. In Unicam sono qualificati come Dirigenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 81/08, ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore Generale e i Direttori delle Scuole di Ateneo o altre figure individuate con nomina del Rettore.
2. I Dirigenti, nominati con delega scritta dal Rettore, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando, per quanto di propria competenza, le attività lavorative e vigilando su di essa.
3. Ai Dirigenti competono tutti gli obblighi, così come indicati dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 81/08, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, in particolare:
 - collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Rettore, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente;
 - si attivano, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;



- attuano il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
 - informano i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e forniscono istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - si astengono, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - collaborano con l'Esperto Qualificato in Radioprotezione e l'RSPP per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 101/2020 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo e collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;
 - segnalano al Datore di lavoro e all'RSPP gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e equiparati e gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza con il supporto dei Preposti delle strutture;
 - frequentano gli appositi corsi di formazione.
4. I Dirigenti, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'RSPP, del Medico Competente e autorizzato, dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione e del Consulente ADR e degli Uffici competenti.
 5. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Direttore della Scuola o il nuovo Direttore Generale subentrano nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.
 6. Al Rettore, quale Datore di lavoro, compete l'obbligo di vigilanza.

Art. 3

Il Preposto

1. Il Preposto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 81/08, è individuato fra tutti i lavoratori della struttura in cui presta la propria attività lavorativa, vigila sulla corretta esecuzione delle attività e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Il Preposto, nominato con atto scritto da parte del Rettore, secondo la sua attribuzione e competenza, deve:
 - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso rilevanti



comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal DL e Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, può interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - segnalare tempestivamente al Rettore, al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - in caso di rilevazione di problematiche dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
 - organizzare, all'interno della struttura in cui lavora, una mailing list o similari finalizzata ad avere contezza di tutti i fruitori che, a vario titolo, utilizzano i luoghi di lavoro;
 - frequentare gli appositi corsi di formazione.
3. Il personale con funzioni di Preposto e i Responsabili del Laboratorio che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, essi condideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso in collaborazione con l'Ufficio Prevenzione e Protezione.

Art. 4

Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio (RdL)

1. Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio (RdL) si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. I Responsabili di laboratorio in Unicam sono tutti i ricercatori e docenti, nello specifico personale docente e ricercatore.
2. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica o di ricerca comportanti l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di



altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori anche i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività al di fuori della sede di servizio quali, ad esempio, campagne di studio archeologiche, geologiche, marittime e escursioni didattiche. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica e di ricerca sulla base delle attività svolte.

3. Nello svolgimento dei propri compiti e delle loro attività, gli RdL possono emanare all'occorrenza, procedure, disposizioni o ordini specifici e hanno il potere di interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare, il Responsabile di Laboratorio ha l'obbligo di:

- eliminare o ridurre al minimo i rischi all'interno dei laboratori di cui sono responsabili, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente/Direttore della Scuola e al Preposto della stessa;
- attivarsi, in occasione di modifiche di attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché possa essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- adottare le misure di prevenzione e protezione indicate nelle Linee Guida specifiche di Unicam e nei DVR, prima che le attività a rischio siano attuate, dando idonea informazione ai lavoratori nei laboratori;
- elaborare, in accordo con il Dirigente/Direttore della Scuola e il Preposto della struttura in cui lavora, specifiche misure di prevenzione e protezione in base alle attività specifiche svolte, anche avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Esperto di Radioprotezione, informandone tutti i lavoratori nei laboratori;
- consegnare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali, acquistati nell'ambito del finanziamento delle attività di didattica e di ricerca, necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste, sulla base di quanto indicato nel DVR e in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Esperto di radioprotezione;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione fornendo la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
- individuare tutti i soggetti esposti a rischio che prestano, a vario titolo, la propria attività lavorativa in laboratorio e darne comunicazione al Preposto della struttura e, per il suo tramite al Dirigente/Direttore della Scuola, prima che tali soggetti inizino l'attività ovvero in occasione di cambiamenti o di cessazione; tale comunicazione deve essere inviata anche all'Ufficio Protezione e Prevenzione per i seguiti di competenza;
- verificare che tutte le attrezzature e strumentazioni presenti all'interno dei laboratori, sia didattici che di ricerca, abbiano la certificazione CE o siano conformi ai requisiti di sicurezza, così come indicati dalla normativa vigente;
- comunicare al Preposto della struttura, al Dirigente/Direttore della Scuola e, per conoscenza, all'Ufficio Prevenzione e Protezione i nominativi di coloro che, a vario titolo, frequentano i laboratori;
- garantire nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, la corretta protezione del personale, mediante



valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto, accertandosi che gli operatori siano adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione;

- vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti di studenti, tesisti, studenti dell'alternanza scuola lavoro e tirocinanti;

- frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte.

4. Gli RdL, nell'ambito delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dell'Esperto di Radioprotezione.
5. Nel caso in cui, nell'ambito dello stesso laboratorio, siano operativi più RdL, questi sono formalmente tenuti a collaborare efficacemente nell'ottica della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed in particolare degli studenti: il coordinamento delle azioni spetta al Dirigente/Direttore della Scuola, con il supporto del Preposto.

Art. 5

Docenti in aula

1. I docenti, nell'espletamento dell'attività didattica in aula o in laboratorio, sono tenuti ad attivarsi per evitare comportamenti o azioni che possano compromettere l'integrità fisica e psichica degli allievi, anche, ed in particolare, nel caso di portatori di handicap.
2. Nell'ambito della loro attività devono:
 - attivarsi per la eliminazione di semplici situazioni di pericolo e segnalare tempestivamente al Dirigente e al Preposto sia le problematiche relative ai mezzi e alle attrezzature di lavoro sia ogni altra condizione di pericolo riscontrata durante il lavoro;
 - sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte degli studenti, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornire istruzioni affinché gli studenti, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - astenersi dal richiedere agli studenti di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - vigilare affinché le capienze delle aule non vengano superate ed informare il Direttore della Scuola ed il Preposto;
 - in caso di evacuazione interrompere immediatamente la lezione o l'attività didattica ed invitare gli studenti a mantenere la calma e ad abbandonare l'aula utilizzando le uscite di emergenza e seguendo i



percorsi di fuga indicati; devono supportare gli allievi con handicap ed affidarli, se presenti, agli Addetti alla squadra emergenza; devono uscire per ultimi dall'aula e chiudere la porta dopo aver verificato che tutti i presenti siano usciti, recandosi presso il punto di raccolta segnalato e collaborare fino alla comunicazione del cessato allarme.

Art. 6

Gli addetti antincendio e primo soccorso

1. Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso sono designati dal Rettore con decreto rettorale.
2. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. È obbligato a seguire i corsi di formazione organizzati dall'Ateneo ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.
3. Gli Addetti Antincendio sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza. Gli addetti antincendio, insieme ad altri lavoratori abituali della struttura appositamente individuati, formano la Squadra Emergenza.
4. Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Deve controllare periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso e implementare in caso di contenuto mancante.

Art. 7

I Lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano Lavoratori:
 - il personale docente e ricercatore;
 - il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto);
 - il personale non organicamente strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di appositi e regolari contratti comunque denominati;
 - gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
 - i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;



- il personale degli Enti convenzionati con Unicam, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture di Unicam, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
 3. Tutti i lavoratori operanti presso Unicam sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza, in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare, essi:
 - contribuiscono, insieme al Rettore, ai Dirigenti, ai Preposti, agli RdL, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale e utilizzano in maniera idonea e corretta i macchinari, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - segnalano immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non devono rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti e alle visite di sorveglianza sanitaria;
 - hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento.
 4. Gli ospiti, i visitatori e gli altri eventuali soggetti esterni operanti presso l'Ateneo sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'Ateneo in materia di Salute e Sicurezza e le indicazioni fornite dal Dirigente e dal Preposto della struttura.
 5. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.

Art. 8

Gli Studenti



1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti gli studenti sono tenuti:
 - ad osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula e nei laboratori didattici;
 - seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio e Primo Soccorso in caso di emergenza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
4. Durante il tempo in cui gli studenti sono applicati ai Laboratori, così come definiti nel presente Regolamento all'Art. 1 lett. d), questi assumono temporaneamente la qualifica di lavoratore ed in quanto tali ne godono i diritti ed i doveri, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, sono designati fra tutto il personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo di Unicam, secondo modalità definite in sede di contrattazione sindacale.
2. Le attribuzioni degli RLS sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08; essi sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Unicam e formula osservazioni in occasione di visite, sopralluoghi e verifiche effettuate dall'Ufficio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
3. Collabora e fa proposte al Datore di Lavoro, al Dirigente, al Preposto e al Servizio Prevenzione e Protezione in merito alle attività di prevenzione.

Art. 10

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare:



- individua i fattori di rischio, i fattori di pericolo e provvede alla valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione di Ateneo;
 - elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale;
 - elabora le procedure di sicurezza per le varie attività di Unicam e propone al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
 - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e collabora nell'organizzazione degli stessi;
 - fornisce supporto consultivo al Datore di Lavoro, ai Dirigenti, agli RdL nonché ai Preposti.
2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale della collaborazione dell'Area Edilizia, Manutenzione e Sicurezza e degli Uffici di Unicam competenti in materia.
 3. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In base al registro dei trattamenti formulato in base al GDPR art. 30, commi 1 e 2, pubblicato sul sito Unicam, l'Ufficio Prevenzione e Protezione è autorizzato al trattamento dei dati anagrafici, dati di contatto, dati inerenti allo stato di salute, dati inerenti all'attività lavorativa svolta e di carriera.
 4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08.
 5. L'RSPP assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. n. 81/08 e quelle descritte all'art. 10 del presente Regolamento. Esso inoltre:
 - contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
 - assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
 - assicura la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 81/08.
 - può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
 6. Il Datore di Lavoro, di concerto con il Direttore Generale di Unicam, può definire ulteriori compiti ed attribuzioni del Servizio nelle materie di sua competenza.



Art. 11

Medico Competente e Medico Autorizzato

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 39, 40, 41 del D.lgs. n. 81/08. Il Medico competente può assolvere anche alle funzioni di Medico autorizzato di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/20.
2. Nel caso di nomina di più medici, competente e autorizzato, il Datore di Lavoro può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. Il medico competente e autorizzato predispose il protocollo sanitario specifico, collabora alla valutazione del rischio e, con il supporto dell'Ufficio Prevenzione, si occupa della sorveglianza sanitaria in Unicam. Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08, al Rettore, al Direttore Generale, all'RSPP, agli RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre, in collaborazione con l'RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Art. 12

Esperto di Radioprotezione

1. L'Esperto di Radioprotezione è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 101/20.
2. I compiti dell'Esperto Qualificato sono definiti dall'art. 130 del citato D.Lgs. n. 101/20, in particolare:
 - effettua la valutazione di radioprotezione ed effettua l'esame e la verifica delle attrezzature;
 - effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
 - collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione nell'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali e rifiuti radioattivi.
 - partecipa alle riunioni periodiche previste all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e provvede a relazionare in merito ai risultati della sorveglianza fisica.

Art. 13

Enti, pubblici e privati e Aziende convenzionati con Unicam



1. Gli Enti, pubblici e privati e Aziende convenzionati con Unicam e ospitati nelle strutture di Ateneo, debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni del presente Regolamento e quanto previsto nelle Linee guida dell'Ateneo in materia di sicurezza, salvo espressa diversa determinazione stabilita nelle Convenzioni per l'utilizzo degli spazi stipulate dall'Amministrazione, sentito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione.
2. Il Servizio Prevenzione e Protezione deve essere tempestivamente informato dagli uffici competenti della richiesta da parte degli Enti o Aziende in merito alla stipula di una Convenzione per la concessione in uso di spazi ai fini del necessario coordinamento. Tali convenzioni devono indicare la specifica attività da svolgere, le persone che opereranno in Unicam e le attrezzature utilizzate.

Art. 14

Convenzioni

1. Per garantire i lavoratori dell'Università di Camerino che prestano la propria opera presso enti esterni, pubblici o privati, o Aziende, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 devono essere individuati di intesa tra tali Enti o Aziende e Unicam, all'interno della Convenzione ed in ogni caso prima dell'inizio delle attività convenzionate. In tali Convenzioni deve essere sempre indicato un responsabile di Unicam nei rapporti con tali Enti o Aziende.
2. In tali Convenzioni, dovranno essere esplicitamente indicati i nominativi del personale Unicam coinvolto e la specifica attività lavorativa o di ricerca che detto personale svolgerà ai sensi delle suddette Convenzioni.
3. Il personale di Unicam ospitato presso Enti, pubblici o privati, o Aziende convenzionati con Unicam, deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti o Aziende ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
4. Qualora i Responsabili degli Enti, pubblici o privati, o Aziende ospitanti non rispettino la convenzione ovvero i lavoratori di Unicam ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Dirigenti e i Preposti nonché i Responsabili della Convenzione sono tenuti a darne comunicazione al Rettore.

Art. 15

Norme finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono norme vincolanti per l'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Tutti gli spazi di Unicam sono assegnati, per le sole finalità della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la diretta responsabilità di un Dirigente, ossia i Direttori delle Scuole di Ateneo e il Direttore



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Generale. Per gli spazi ad uso promiscuo, la responsabilità ai fini della salute e sicurezza è attribuita al Dirigente maggior utilizzatore. Le planimetrie identificative della responsabilità sono tenute agli atti presso l'Ufficio del Servizio Prevenzione e Protezione.

3. Il Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di cui al Decreto Rettorale n. 138 del 17 dicembre 2004 è contestualmente abrogato con l'entrata in vigore del presente Regolamento.



Allegato B

Il Rettore Prof. Claudio Pettinari, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D. LGS. 81/2008, e in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Camerino",

DELEGA

il Prof., Direttore della Scuola di / il Direttore Generale Ing.in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 18 del citato D. LGS., a svolgere le seguenti funzioni:

- collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Rettore, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente;
- si attivano, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- attuano il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
- informano i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e forniscono istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- si astengono, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- collaborano con l'Esperto Qualificato in Radioprotezione e l'RSPP per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 101/2020 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo e collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;
- segnalano al Datore di lavoro e all'RSPP gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e equiparati e gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza con il supporto dei Preposti delle strutture;
- frequentano gli appositi corsi di formazione.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Le planimetrie degli spazi universitari, di cui all'art. 15 comma 2, saranno condivise con ciascun Dirigente assegnatario.

Il Direttore della Scuola di/ Direttore Generale firma per accettazione.

Data.....

Firma